

Roma, 29 settembre 2011

Accordo del 27 settembre 2011 di rinnovo del CCNL 23 gennaio 2008 e successive modificazioni, per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Il 27 settembre u.s. si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto in oggetto, scaduto il 31 dicembre 2010. Nel complesso, possiamo ritenere l'intesa raggiunta soddisfacente, tenendo conto della difficile situazione congiunturale nazionale e mondiale, poiché si è ottenuto il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dirigenti e soprattutto si è operato per garantire finalmente il mantenimento degli attuali livelli di welfare contrattuale.

Passiamo ora ad illustrare l'accordo:

▪ **AUMENTO RETRIBUTIVO**

Nel corso del triennio 2011/2013, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo saranno dovuti i seguenti aumenti retributivi mensili lordi:

AUMENTO	DECORRENZA
100 euro	1° ottobre 2011
135 euro	1° aprile 2012
155 euro	1° luglio 2013

per un totale a regime di 390 euro che potranno essere assorbiti da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Contrariamente alla prassi introdotta dal 1997, si è concordato di incrementare il minimo base degli importi riconosciuti a titolo di aumento retributivo, pertanto il minimo contrattuale mensile passa da € 3.500,00 a € 3.600,00 euro lordi a decorrere dal 1° ottobre 2011, a € 3.735,00 lordi a decorrere dal 1° aprile 2012 ed a € 3.890,00 lordi a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fermo restando il rispetto delle predette soglie retributive minime di accesso, ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1° ottobre 2011 sono dovuti gli aumenti che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione. Questa ultima clausola non si applica infatti ai dirigenti assunti dal 1° ottobre 2011 in avanti senza riconoscimento di superminimi concessi ad personam, per i quali i valori relativi alla retribuzione minima contrattuale devono essere comunque garantiti.

Dal momento che sull'argomento ci sono state segnalate delle applicazioni difformi dalla volontà delle parti firmatarie dell'accordo, riteniamo importante chiarire che l'utilizzo di una clausola di assorbibilità più ampia all'art. 1, comma 3 (Minimo contrattuale mensile), riguarda appunto esclusivamente l'adeguamento del minimo contrattuale mensile e non la corresponsione degli aumenti retributivi che devono naturalmente essere riconosciuti anche in presenza di eventuali superminimi concessi ad personam.

Per maggiore chiarezza, facciamo alcuni esempi:

Dirigente assunto il
retribuzione mensile lorda concordata euro
importi assorbibili (*)
superminimo non assorbibile
composizione retribuzione mensile:

1°.09.2011

5.000,00

sì

no

(*) anticipazione o acconto
su futuri aumenti economici
contrattuali

1°.09.2011

5.000,00

no

sì

	01.09.2011	da 01.10.2011	da 01.04.2012	da 01.07.2013	01.09.2011	da 01.10.2011	da 01.04.2012	da 01.07.2013
minimo base	3.500,00	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.500,00	3.600,00	3.735,00	3.890,00
importo individuale	1.500,00	1.400,00	1.265,00	1.110,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.235,00	5.390,00
aumento:		0,00	0,00	0,00	aumento:	100,00	135,00	155,00

Dirigente assunto il
retribuzione mensile lorda concordata euro
importi assorbibili (*)
superminimo non assorbibile
composizione retribuzione mensile:

1°.10.2011

5.000,00

sì

no

1°.01.2012

5.000,00

sì

no

1°.01.2013

5.000,00

sì

no

	2011	da 01.04.2012	da 01.07.2013	da 01.01.2012	da 01.04.2012	da 01.07.2013	da 01.01.2013	da 01.07.2013
minimo base	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.735,00	3.890,00
importo individuale	1.400,00	1.265,00	1.110,00	1.400,00	1.265,00	1.110,00	1.265,00	1.110,00
totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
aumento:		0,00	0,00	aumento:	0,00	0,00	aumento:	0,00

Dirigente assunto il
retribuzione mensile lorda concordata euro
importi assorbibili (*)
superminimo non assorbibile
composizione retribuzione mensile:

1°.10.2011

5.000,00

no

sì

1°.01.2012

5.000,00

no

sì

1°.01.2013

5.000,00

no

sì

	2011	da 01.04.2012	da 01.07.2013	da 01.01.2012	da 01.04.2012	da 01.07.2013	da 01.01.2013	da 01.07.2013
minimo base	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.735,00	3.890,00
importo individuale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.110,00
totale	5.000,00	5.135,00	5.290,00	5.000,00	5.000,00	5.155,00	5.000,00	5.000,00
aumento:		135,00	155,00	aumento:	0,00	155,00	aumento:	0,00

Dirigente assunto il
retribuzione mensile lorda concordata euro
importi assorbibili (*)
superminimo non assorbibile
composizione retribuzione mensile:

1°.10.2011

3.600,00

no

no

1°.01.2012

3.600,00

no

no

1°.01.2013

3.735,00

no

no

	2011	da 01.04.2012	da 01.07.2013	da 01.01.2012	da 01.04.2012	da 01.07.2013	da 01.01.2013	da 01.07.2013
minimo base	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.735,00	3.890,00
importo individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.600,00	3.735,00	3.890,00	3.735,00	3.890,00
aumento:		135,00	155,00	aumento:	135,00	155,00	aumento:	155,00

- **UNA TANTUM**

Per il periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 30 settembre 2011 (nel testo contrattuale è riportato erroneamente 31 dicembre, ma si tratta di un mero errore materiale) è prevista la corresponsione, con la retribuzione di ottobre 2011, di un importo una tantum pari a 650 euro lordi, non utili ai fini del TFR né di alcun altro istituto contrattuale, ad eccezione del preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità.

L'una tantum può essere assorbita da importi erogati a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali o per i quali sia stata concordata la clausola di assorbibilità all'atto della concessione.

L'una tantum, per i dirigenti assunti o nominati durante la vacanza contrattuale, viene erogata in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati nel periodo sopra indicato.

- **ASPETTATIVA**

E' stato convenuto che qualora vengano concordati tra il dirigente ed il datore di lavoro periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi, tale eventualità non sospende l'obbligo contributivo da parte dell'azienda e del dirigente a favore del Fondo Mario Besusso e dell'Associazione Antonio Pastore, ciò per permettere una corretta gestione dell'erogazione delle prestazioni da parte dei suddetti Enti.

- **TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI LAVORO**

Sono stati ridotti i mesi di preavviso che l'azienda deve rispettare nella comunicazione del trasferimento rispettivamente a tre mesi o a quattro, nel caso di dirigente con familiari a carico.

E' stata inoltre abrogata la maggiorazione di un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso, nel caso in cui il dirigente dia le dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento ad altra sede di lavoro.

In conformità all'evolversi della normativa previdenziale pubblica in materia di innalzamento dei requisiti anagrafici per il trattamento pensionistico di vecchiaia, è stata elevata a 60 anni – sia per gli uomini e sia per le donne – l'età, compiuta la quale, è necessario il consenso del dirigente perché possa perfezionarsi il provvedimento del trasferimento.

Nel caso di trasferimento disposto dall'azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 Km.

- **MALATTIA E INFORTUNIO**

E' stato precisato che il perdurare dello stato di malattia, decorso il periodo di comporto, ai fini della richiesta del successivo periodo di aspettativa, deve essere documentato da regolari certificati medici.

- **TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA**

La norma contrattuale è stata modificata nella forma ma non nella sostanza, incorporando parte della "*Dichiarazione delle parti in merito agli articoli 16, 20 e 24*" all'interno dell'articolo 20 che, appunto, disciplina il trasferimento di proprietà dell'azienda.

▪ **POLITICHE ATTIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

A titolo sperimentale, le Parti hanno concordato di affidare al CFMT, per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro, volte alla ricollocazione dei dirigenti. Tale maggiore carico affidato al CFMT sarà finanziato da un contributo una tantum di 40 euro a carico delle aziende e da un contributo di pari importo a carico dei dirigenti, che daranno luogo ad un finanziamento di circa 1,6 milioni di euro da impiegare nei progetti che saranno definiti dal CFMT.

▪ **DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA**

Si è reso permanente e non più sperimentale l'istituto contrattuale dei Dirigenti di prima nomina e sono state apportate delle modifiche ai requisiti per poter usufruire delle agevolazioni contributive che, ricordiamo, riguardano esclusivamente il Fondo Mario Negri e l'Associazione Antonio Pastore:

- Il requisito anagrafico è stato elevato da 39 a 40 anni compiuti;
- l'anzianità nella qualifica di quadro, per chi viene nominato DPN entro il compimento del 48° anno di età, è ridotta da 5 a 3 anni e può essere maturata anche in aziende diverse;
- è confermata la disciplina per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.

Riguardo alle assunzioni di dirigenti nel periodo dal 1 gennaio 2011 alla sottoscrizione del presente rinnovo, realizzate con riserva riguardo alle agevolazioni DPN, sulla base degli accordi già presi tra azienda e dirigente, tenendo conto dei requisiti previsti dal ccnl nella formulazione in vigore precedentemente alla stipula dell'accordo del 27 settembre 2011, i Fondi provvederanno a breve ad effettuare le necessarie compensazioni contributive.

▪ **TEMPORARY MANAGER**

Sempre in tema di agevolazioni contributive, è stata introdotta la possibilità di applicare la normativa relativa ai DPN alla figura professionale dei temporary manager, includendo le professionalità operanti all'interno di reti di imprese. L'agevolazione contributiva può essere concordata limitatamente ad un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno, anche nel caso in cui il dirigente non abbia i requisiti previsti per l'assunzione/nomina di DPN.

▪ **COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

E' stato abrogato il comma 19 dell'articolo 31 che, in caso di ricorso all'autorità giudiziaria e solo a seguito dell'opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale, disponeva che se il licenziamento veniva ritenuto ingiustificato dal giudice, quest'ultimo era tenuto a comminare all'azienda l'indennità risarcitoria nella misura massima.

Il riferimento a tale misura massima è stato tuttavia mantenuto all'interno dell'articolo 31, nel comma 16, l'effetto di tale abolizione consiste quindi nel venir meno di un automatismo che nella pratica, abbiamo potuto verificare, raramente veniva applicato, riservandosi il giudice la decisione in merito alla misura dell'indennità risarcitoria sulla base della gravità degli inadempimenti del datore di lavoro.

▪ **DIMISSIONI**

E' stata inserita nella norma contrattuale la precisazione che le dimissioni per giusta causa in caso di maternità devono essere presentate comunque entro il periodo temporale di cui all'art 55 comma 1 del dlgs 151 del 2001 (ovvero fino al compimento di un anno di età del bambino), ed è

stato soppresso il comma 6 dell'articolo 34 del ccnl (dimissioni per matrimonio della dirigente).

▪ **LICENZIAMENTO**

E' stata modificata la normativa sul preavviso dovuto al dirigente licenziato a seguito del compimento dell'età anagrafica per aver diritto alla pensione di vecchiaia, inserendo un preavviso unico, indipendentemente dall'anzianità di servizio, di trenta giorni, integrato dalle mensilità necessarie per conseguire l'effettivo accesso alla pensione. La suddetta modifica avrà effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Viene quindi migliorata, all'interno del nostro contratto, una importante tutela che permette al dirigente licenziato a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile di avere comunque diritto a percepire la normale retribuzione fino al momento dell'apertura della finestra di decorrenza che darà luogo alla effettiva liquidazione del trattamento pensionistico, in modo da non rimanere privo di una fonte di reddito.

▪ **PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE**

Si è concordato di procedere ad una verifica delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la previdenza integrativa individuale dei dirigenti del terziario, al fine di confermare la piena bilateralità dell'Associazione Antonio Pastore, e riaffermarne il ruolo fondamentale nel complessivo Welfare contrattuale di categoria.

▪ **FONDO MARIO BESUSSO (FASDAC)**

Le parti hanno concordato un piano di riordino del Fasdac allo scopo di garantire la tenuta finanziaria del Fondo, avendo cura di non penalizzare il livello delle prestazioni.

Su questo complesso aspetto della trattativa seguirà una informativa specifica, dal momento che sono in fase di definizione le modifiche al Regolamento e allo Statuto del Fondo conseguenti all'accordo sul piano di riordino, ai sensi dell'allegato 2 dell'accordo del 27 settembre 2011.

In questa sede ci limitiamo quindi ad informarVi in merito alle novità introdotte dall'accordo relativamente alla contribuzione dovuta al Fondo e alla revisione dei requisiti per accedere all'assistenza dopo il pensionamento.

Contributi

A decorrere dal 1° ottobre 2011:

- il contributo a carico delle aziende volto a finanziare la gestione dei dirigenti pensionati passa dai precedenti 505,34 euro annui agli attuali 1.107,15 euro annui, con un aumento di 601,81 euro annui. Pertanto le aziende a decorrere dal quarto trimestre 2011 avranno un maggior onere pari a circa 150 euro per ogni trimestre.
- Analogo incremento di 601,81 euro subirà la contribuzione per i proscutori volontari.
- Il contributo a carico dei pensionati, fermo dall'1/1/2002, passa dagli attuali 877,98 euro annui a 1.985,13 euro annui. Per il 2011, naturalmente, l'aumento viene applicato solo in quota parte sull'ultimo trimestre (+276,79 euro, fatti salvi eventuali arrotondamenti operati dal Fasdac). L'importo sopra indicato è dato dalla somma di euro 877,98 + euro 1.107,15, valore corrispondente a quanto le aziende versano alla gestione dirigenti pensionati per ogni dirigente in servizio.

- Conseguentemente, anche il contributo a carico dei superstiti, fermo dal 1° luglio 2004, subisce un incremento (essendo pari al 60% di quanto versato dai pensionati), passando da 526,79 euro l'anno a 1.191,08 euro l'anno. Anche in questo caso, per il 2011, l'aumento viene applicato solo nell'ultimo trimestre (+166,07 euro, fatti salvi eventuali arrotondamenti operati dal Fasdac).

Requisiti per accedere all'assistenza in qualità di pensionato

Come è noto, il Regolamento del Fasdac prevede, in via generale, come requisito contributivo minimo per poter accedere all'assistenza sanitaria in qualità di dirigente pensionato, oltre alla titolarità di un trattamento pensionistico da parte dell'INPS (o di un ente previdenziale pubblico equipollente), almeno 15 anni di versamenti di cui gli ultimi 3 anni senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente precedente la domanda. Sono fatte salve condizioni di miglior favore per i dirigenti in servizio alla data del 30 aprile 2005 che hanno mantenuto l'iscrizione al Fondo e i proscrittori volontari iscritti nel periodo 24 luglio 2002-1° marzo 2003.

Fermi restando i requisiti contributivi minimi previsti dal Regolamento, dal 1° gennaio 2012, si è stabilito di introdurre un ulteriore requisito – anagrafico – secondo il sistema delle quote (età anagrafica + anzianità contributiva), con la seguente gradualità:

Anno	Quota
2012	78
2013	79
2014	80
2015	81
2016	82
2017	83
2018	84
2019	85

Sull'argomento, anche con riferimento a casi particolari, seguiranno informazioni più dettagliate, una volta definiti i criteri di prima applicazione nel Regolamento del Fondo.

▪ **FONDO MARIO NEGRI**

L'accordo stabilisce un incremento annuo del 2% del contributo integrativo a carico delle aziende per la previdenza complementare con riferimento al triennio 2011-2013. L'aumento a regime è di circa 65 euro nel triennio, come si evince dalla seguente tabella:

anno	contributo integrativo aziendale	
2010	1.066,04	aumento
2011	1.089,73	23,69
2012	1.107,50	17,77
2013	1.131,19	23,69
		65,25

▪ **COMMISSIONE PARITETICA PER IL WELFARE**

Si è stabilito di attivare entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica che avrà lo scopo di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei fondi bilaterali, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia.



- **DECORRENZA E DURATA**

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

Le parti si incontreranno nei prossimi giorni per intervenire sugli articoli del CCNL che prevedono e regolano le Commissioni di conciliazione e i collegi arbitrali per inserire le modifiche previste dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro).